

**STATUTO  
DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO  
SERVIZIO REGIONALE DEL LAZIO**

**COSTITUZIONE**

**Art. 1**

E' costituito, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto del C.N.S.A.S., il Servizio Regionale di Soccorso Alpino e Speleologico per la Regione Lazio dotato di personalità giuridica.

Il Servizio istituito adotterà la denominazione di Servizio Regionale con l'aggiunta "Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico" che utilizzerà sempre nella sua forma completa anche con il marchio collettivo del C.N.S.A.S.

**Art. 2**

Il Servizio Regionale opera nella Regione Lazio e ha sede presso il domicilio del Presidente.

**Art. 3**

La durata del Servizio è a tempo indeterminato.

**FINALITA'**

**Art. 4**

Il Servizio Regionale non ha scopo di lucro ed ha struttura democratica; le finalità del Servizio Regionale sono quelle indicate nello Statuto del C.N.S.A.S. , ivi comprese quelle attinenti all'emergenza sanitaria, riconosciute di solidarietà sociale dall'art. 1 della L. 74 del 21.03.2001.

**Art. 5**

Il Servizio Regionale è organo periferico del C.N.S.A.S. cui risponde nei limiti previsti nello Statuto e nel Regolamento C.N.S.A.S.

**PATRIMONIO SOCIALE E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

**Art. 6**

Il patrimonio del Servizio Regionale è costituito da beni immobili, mobili ed attrezzature ed è inalienabile salvo quanto previsto nello Statuto e nel regolamento del C.N.S.A.S.

### **Art. 7**

Il territorio di pertinenza del Servizio Regionale Lazio del C.N.S.A.S. è ricoperto dalla XXIV Delegazione Alpina e dalla V Delegazione Speleologica, altrimenti dette nel seguito "Zone di Soccorso".

Ogni Zona di Soccorso è articolata in una o più Stazioni di Soccorso.

Il numero e l'area operativa delle Stazioni di Soccorso vengono stabiliti dal Consiglio Regionale e sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S.

## **ORGANI DEL SERVIZIO REGIONALE**

### **Art. 8**

Sono Organi del Servizio Regionale:

- a) Le Stazioni e le relative Assemblee
- b) I Consigli di Zona
- c) Il Consiglio Regionale
- d) Il Presidente ed il Vice Presidente
- e) I Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

## **SOCI**

### **Art. 9**

Sono Soci del Servizio Regionale tutti coloro che abbiano i requisiti previsti nello Statuto e nel Regolamento del C.N.S.A.S., ad essi compete l'intervento diretto sugli incidenti.

Sono soci emeriti i Volontari designati come tali ai sensi dell'art. 5 dello Statuto del C.N.S.A.S. e che risiedano nella Regione

### **Art. 10**

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per inattività, per limiti di età, per radiazione o per le ragioni previste nello Statuto e nel Regolamento del C.N.S.A.S.

### **Art. 11**

I Soci devono operare nello spirito e secondo le finalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento del CAI e del Corpo, devono svolgere la propria attività con spirito di collaborazione e nella consapevolezza che la loro funzione è elemento indispensabile per la sicurezza dei propri colleghi e degli infortunati che soccorrono.

E' dovere del Socio partecipare alle attività addestrative organizzate dalla Stazione o alle quali partecipa la Stazione; in particolare il Socio deve partecipare ad almeno due esercitazioni annue ed a tutti i corsi di aggiornamento cui viene mandato; è suo dovere inoltre partecipare alle riunioni tecniche e formative periodiche della Stazione.

E' altresì dovere del Socio controllare e mantenere in buono stato le attrezzature ed i materiali assegnati segnalando qualsiasi difetto al Capostazione.

I Soci debbono astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al CNSAS per finalità che non siano specificamente stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento e dovranno evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla tradizione del CNSAS.

I Soci potranno utilizzare i materiali e i simboli del Corpo esclusivamente per ragioni di servizio.

I Soci non potranno intrattenere alcun rapporto con la stampa né rilasciare interviste, se non espressamente autorizzati.

### **Art. 12**

Tutti i Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, salvo ipotesi di incompatibilità.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa del CNSAS e di utilizzare, per ragioni di servizio le attrezzature messe a disposizione dalla Stazione cui sono aggregati.

Tutti i Soci hanno diritto di essere puntualmente informati delle attività promosse dal CNSAS. A tal fine le strutture periferiche e centrali potranno attivare strumenti di informazione adeguati.

Tutti i Soci hanno diritto ad operare in condizioni di sicurezza. Hanno altresì diritto ad operare sotto la copertura di una polizza assicurativa idonea. A tale scopo il CNSAS stipula, sentito il Consiglio Centrale del CAI, una polizza assicurativa che copra il rischio dei Soci in attività.

I Soci hanno diritto di ottenere il trasferimento ad altra struttura periferica, previo il consenso dei Delegati delle due Zone.

## **ADERENTI SOSTENITORI**

### **Art. 13**

Sono "aderenti sostenitori", del Servizio Regionale Lazio del C.N.S.A.S., coloro che (persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, ecc.) sostengono le attività del Servizio Regionale fornendo un contributo economico, materiale o professionale.

Gli "aderenti sostenitori" non sono equiparati alla figura dei "soci" e a loro non si applicano le norme relative alle varie categorie di soci previste dai regolamenti e dagli statuti C.N.S.A.S.

Il Presidente, del Servizio Regionale Lazio del C.N.S.A.S., può rilasciare agli "aderenti sostenitori" un attestato o una tessera, con validità annuale, contenenti la qualifica di "aderente sostenitore" del Servizio Regionale Lazio del C.N.S.A.S., o altre forme di riconoscimento del contributo fornito.

## **STAZIONE DI SOCCORSO**

### **Art. 14**

I soci del Servizio Regionale sono inquadrati, come previsto dagli artt. 11 e 12 dello Statuto Nazionale, su base territoriale in Stazioni di Soccorso rispettivamente Alpino o Speleologico e prestano la loro attività in modo personale spontaneo e gratuito.

### **Art. 15**

Ciascuna Stazione elegge a votazione segreta tra i propri membri un Responsabile ed un Vice Responsabile.

Il Responsabile ed il Vice Responsabile della Stazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Responsabile della Stazione predispone e trasmette al Delegato ogni anno l'elenco degli associati alla Stazione, che provvederà a trasmetterlo al Presidente Regionale corredato del proprio parere.

Il Responsabile della Stazione propone al Consiglio Regionale i Soci che, cessati i ruoli, possono essere nominati Volontari Emeriti.

Il Responsabile della Stazione predispone il rendiconto finanziario della Stazione al 31 dicembre e lo trasmette al Servizio Regionale entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

## **ASSEMBLEA DI STAZIONE**

### **Art. 16**

La Stazione si riunisce in Assemblea almeno una volta all'anno o ogniqualvolta il Consiglio Regionale, il Responsabile o il Vice Responsabile lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci.

### **Art. 17**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti alla Stazione.

Nell'Assemblea ciascun socio ha diritto di voto.

Ciascun Socio può avere una sola delega.

### **Art. 18**

L'Assemblea è presieduta dal Responsabile o dal Vice Responsabile della Stazione.

L'Assemblea è convocata dal Responsabile o dal Vice Responsabile mediante avviso di convocazione inviato per lettera raccomandata, telegramma, telefax o fonogramma almeno venti giorni prima della riunione.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione anche di seconda convocazione.

### **Art. 19**

L'Assemblea è legalmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, il cinquantuno per cento (51%) degli iscritti.

In seconda convocazione l'Assemblea è legalmente costituita con la presenza di un terzo.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Le votazioni dell'Assemblea sono palesi tranne che per l'elezione del Responsabile e del Vice Responsabile per la quale si procederà a scrutinio segreto.

### **Art. 20**

Spetta all'Assemblea:

a) deliberare su iniziative o proposte volte al conseguimento dei fini sociali, approvare le relazioni e le proposte del Responsabile di Stazione, attuare le delibere del Consiglio Regionale;

b) approvare il rendiconto finanziario della Stazione predisposto dal Responsabile di Stazione;

c) Eleggere il Responsabile e il Vice Responsabile di Stazione

## **CONSIGLI DI ZONA**

### **Art. 21**

Nelle Zone articolate in più di una Stazione si costituisce il Consiglio di Zona, composto dai Responsabili delle varie Stazioni di Soccorso Alpino o Speleologico nonché dal Delegato di Zona e dal suo Vice Delegato.

Il Delegato di Zona ed il suo Vice Delegato vengono eletti a votazione segreta ogni tre anni dal Consiglio di Zona ove questo sia costituito, dall'Assemblea dei Soci della Stazione in caso contrario e sono rieleggibili.

La carica di Delegato o Vice Delegato di Zona è incompatibile con la carica di Responsabile o Vice Responsabile di Stazione.

### **Art. 22**

I Consigli di Zona si riuniscono almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto finanziario e ogniqualvolta lo ritenga necessario il Delegato od il Vice delegato di Zona o ne facciano richiesta almeno un terzo degli iscritti alla Zona.

### **Art. 23**

I Consigli di Zona sono convocati e presieduti dal Delegato di Zona.

La convocazione è disposta con lettera raccomandata, telegramma, telefax o fonogramma inviato agli interessati almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e la riunione è valida con la presenza di almeno un terzo degli iscritti.

In caso di parità prevale il voto del Delegato di Zona.  
Le delibere devono essere regolarmente verbalizzate.

#### **Art. 24**

Compito del Consiglio di Zona è l'organizzazione generale dell'attività della Delegazione Alpina o Speleologica.

#### **Art. 25**

Il Consiglio di Zona predispose il rendiconto finanziario al 31 dicembre e lo trasmette al Servizio Regionale entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

### **CONSIGLIO REGIONALE**

#### **Art. 26**

Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente del Servizio Regionale, dal Vice Presidente del Servizio Regionale, dai Delegati di Zona e dai Responsabili di Stazione che rappresentano tutti i soci del Servizio Regionale.

#### **Art. 27**

Le riunioni del Consiglio Regionale, avvengono in via ordinaria almeno una volta ogni semestre ed in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente o il Vice Presidente lo reputino necessario, o quando ne facciano richiesta almeno due membri di esso.

Il Consiglio Regionale è convocato e presieduto dal Presidente e la convocazione è disposta con lettera raccomandata, telegramma, telefax o fonogramma inviato agli interessati almeno dieci giorni prima della data della riunione.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono legalmente costituite con la presenza di almeno il cinquantuno per cento (51%) degli aventi diritto in carica in prima convocazione, in seconda convocazione la riunione è legalmente costituita alla presenza di un terzo degli appartenenti al Consiglio.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere devono essere regolarmente verbalizzate.

#### **Art. 28**

Il Consiglio Regionale ha il compito di coordinare tutte le attività del Servizio Regionale ed è responsabile dell'amministrazione del patrimonio e dei fondi del Servizio Regionale.

In particolare il Consiglio Regionale:

a) elegge tra i Soci del Servizio Regionale il Presidente ed il Vice Presidente;

- b) adotta tutti i provvedimenti urgenti e straordinari che dovessero rendersi necessari;
- c) redige il Piano Generale di Soccorso Alpino e Speleologico per il territorio di competenza e vigila sulla sua attuazione;
- d) delibera i criteri generali di organizzazione del Servizio di Soccorso Alpino e Speleologico nell'ambito della Regione;
- e) promuove studi e cura la diffusione di informazioni relative all'attività di Soccorso Alpino e Speleologico;
- f) nomina, su proposta dei responsabili di Zona, i coordinatori ritenuti necessari per le principali attività del Servizio Regionale;
- g) nomina i Revisori dei Conti;
- h) stipula, nei limiti e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento del C.N.S.A.S., le convenzioni;
- i) nomina, ove richiesti, i membri da inviare all'Assemblea Nazionale ai sensi dell'art. 19 dello Statuto C.N.S.A.S.;
- j) predispone e approva il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo del Servizio Regionale, da quest'ultimo debbono risultare i contributi, i beni e i lasciti ricevuti.;
- k) propone al Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S. le modifiche al presente Statuto da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea Straordinaria del Consiglio Regionale in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 34.

## **IL PRESIDENTE**

### **Art. 29**

Il Presidente è il legale rappresentante del Servizio Regionale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'ambito del Servizio Regionale.

I compiti del Presidente sono:

- a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Regionale;
- b) sovrintendere all'amministrazione ed alla gestione del Servizio Regionale, curare gli interessi ed i rapporti con enti ed organismi a base regionale e provinciale e con gli altri Servizi Regionali o Provinciali di Soccorso Alpino e Speleologico e presso il Convegno del C.A.I. (C.M.I.);
- c) mantenere le relazioni con gli organismi centrali del C.N.S.A.S., di elisoccorso, e di attività connesse con la pratica di alpinismo, speleologia, escursionismo e quante altre attività sportive e del tempo libero praticate in ambiente montano o ipogeo sul territorio di competenza del Servizio Regionale;
- d) trasmettere al Consiglio Nazionale i bilanci per la visione;
- e) trasmettere per le ratifiche necessarie, al Consiglio Nazionale le convenzioni stipulate con gli enti esterni;

f) trasmettere al Consiglio Nazionale tutti gli atti, i documenti, le delibere che, ai sensi dello Statuto e del Regolamento del C.N.S.A.S., debbono essere visionate, approvate o ratificate in sede nazionale;

g) trasmettere al Consiglio Nazionale gli elenchi degli iscritti al Servizio Regionale aggiornati ogni anno;

h) trasmettere al Presidente Nazionale i nominativi dei Soci di cui si propone la nomina a Volontari Emeriti.

## **IL VICEPRESIDENTE**

### **Art. 30**

Il Vice Presidente, collabora strettamente con il Presidente e lo sostituisce in casi di assenza o di impedimenti, senza necessità di apposite deleghe; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La carica di Vice Presidente è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'ambito del Servizio Regionale.

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

### **Art. 31**

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci del Servizio Regionale verranno comminati secondo quanto previsto e stabilito nello Statuto e Regolamento del C.N.S.A.S.

## **REVISORI DEI CONTI**

### **Art. 32**

I Revisori dei Conti del Servizio Regionale vengono nominati dal Consiglio Regionale in un numero di tre con mandato triennale; essi possono essere scelti tra persone competenti anche se Soci del Servizio Regionale.

## **SCIOGLIMENTO**

### **Art. 33**

Il Servizio Regionale può essere sciolto, su proposta del Consiglio Regionale, dall'Assemblea Straordinaria del Consiglio Regionale appositamente convocata con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea stabilirà all'atto della delibera di scioglimento, la destinazione di eventuali beni del Servizio Regionale, da devolvere ad altri servizi regionali o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

## **NORME DI RINVIO**

### **Art. 34**

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rimanda allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.N.S.A.S., nonché alle norme di legge vigenti relative al volontariato e, in via specifica, al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

## **MODIFICHE ALLO STATUTO**

### **Art. 35**

Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate da una Assemblea Straordinaria del Consiglio Regionale appositamente convocata, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, e successivamente ratificate dal Consiglio di Presidenza del C.N.S.A.S.

## **NORMA TRANSITORIA**

### **Art. 36**

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Presidenza del C.N.S.A.S.

Riunione Consiglio Nazionale del 09 luglio 2004

### ***Punto 5 O.d.G. Approvazione Statuto Servizio Regionale Lazio:***

Preso atto del parere espresso dal consulente legale, dopo discussione, il Consiglio assume la seguente delibera:

**delibera n° 26/04**

il Consiglio all'unanimità dei presenti approva lo Statuto del Servizio Regionale del Lazio che sostituisce quello già approvato in data 28 ottobre 2000